

ACCORDO AI SENSI DELL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65

I sottoscritti Segretario Comunale del Comune di San Benigno Canavese e Dirigente del Servizio Sicurezza del Territorio del Comune di SETTIMO TORINESE

P R E M E S S O

- che il Comune di San Benigno Canavese, con nota assunta agli atti dell'Ente al prot. n. 7051 del 01/02/2024, ha richiesto il rilascio di autorizzazione per l'espletamento di un'attività ultronea del dipendente, Vice Commissario del corpo di Polizia Municipale del Comune di Settimo Torinese sig. PROIETTI SAVINI Fabio, al di fuori del normale orario di lavoro per il periodo febbraio – giugno 2024 per un numero massimo di 12 ore settimanali e che, a seguito di tale richiesta, è stata sottoscritta apposita convenzione, con validità fino al 30/06/2024;
- che il Comune di San Benigno Canavese, con nota assunta agli atti dell'Ente prot. n. 46046 del 10/07/2024, ha richiesto la proroga della convenzione in essere fino al 31/10/2024 e che il Comune di Settimo Torinese, con nota prot. n. 47566 del 17/07/2024, ha manifestato la propria disponibilità previa sottoscrizione di proroga della convenzione;
- che il Comune di San Benigno Canavese, con nota assunta agli atti dell'Ente prot. n. 72179 del 28/10/2024, ha richiesto la proroga della convenzione in essere fino al 31/12/2024 e che il Comune di Settimo Torinese, con nota prot. n. 72475 del 29/10/2024, ha manifestato la propria disponibilità previa sottoscrizione di proroga della convenzione;
- che il Comune di San Benigno Canavese, con nota assunta agli atti dell'Ente prot. n. 83594 del 19/12/2024, ha richiesto la proroga della convenzione in essere per il periodo gennaio – dicembre 2025 e che il Comune di Settimo Torinese, con nota prot. n. 84846 del 24/12/2024, ha manifestato la propria disponibilità previa sottoscrizione di proroga della convenzione;
- che a seguito di tale autorizzazione viene sottoscritta la presente convenzione per la proroga dell'incarico del Vice Commissario PROIETTI SAVINI Fabio presso il Comune di San Benigno, per il periodo gennaio – dicembre 2025;
- che l'art. 4, punto 4, lettera C) della Legge 7 marzo 1986, n. 65 stabilisce fra l'altro che le missioni esterne per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate e che di esse va data comunicazione al Prefetto;
- che l'art. 2, punto 3 della Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58, come aggiunto dall'articolo 1 della Legge Regionale 62/1994, in relazione al punto precedente, dispone che sono ammesse, nel territorio della Regione, in caso di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne onde rinforzare altri corpi o servizi di Polizia Locale.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Comune di San Benigno Canavese e il Comune di Settimo Torinese, rappresentati rispettivamente dal Segretario Comunale del Comune di San Benigno Canavese e dal Dirigente del Servizio Sicurezza del Territorio del Comune di Settimo Torinese, adottano il presente atto formale per disciplinare il servizio che il dipendente, Vice Commissario di Polizia Municipale del Comune di Settimo Torinese sig. PROIETTI SAVINI Fabio, dovrà svolgere presso il Comune di San Benigno Canavese.
2. L'autorizzazione al dipendente in parola per lo svolgimento del servizio di cui trattasi viene concessa per un massimo di 12 ore settimanali, solo ed esclusivamente in subordine alle esigenze di servizio, ivi comprese quelle di emergenza che dovessero eventualmente manifestarsi, del Comune da cui dipende.
3. Il servizio dovrà essere prestato con la prescritta uniforme e con l'arma ricevuta in dotazione dal Comune di appartenenza; a tale scopo sarà richiesta dal Comune di San Benigno Canavese alla competente Prefettura di Torino ed alle altre Prefetture competenti per territorio, l'estensione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza nel territorio del Comune di San Benigno Canavese.
4. Il dipendente interessato si atterrà alle direttive impartite dal Sindaco del Comune di San Benigno Canavese o da suo delegato, con il quale assumerà gli opportuni accordi relativi ai tempi, alle modalità operative ed a tutti gli aspetti organizzativi connessi con il servizio da svolgersi.
5. Il medesimo servizio avrà per oggetto l'attività di vigilanza competente alla Polizia Locale.
6. Durante il periodo di impiego presso il Comando di Polizia Locale di San Benigno Canavese, nei confronti del dipendente interessato, il Comune di San Benigno Canavese provvede direttamente ad attivare tutti gli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente.
7. Per il dipendente assegnato è previsto un compenso orario pari a 25 euro lordi, nonché un rimborso spese dei costi sostenuti per accedere agli uffici del Comune di San Benigno Canavese con partenza dal Comune di Settimo Torinese;
8. La validità temporale del presente accordo è fissata nel periodo compreso dal 1/1/2025 sino al 31/12/2025;
9. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in vigore in materia di Polizia Locale.

Il Segretario Comunale del Comune di San Benigno Canavese
Dr.ssa Daniela CARRERA
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio Sicurezza del Territorio del Comune di Settimo Torinese
Dr. Stefano MAGGIO
(firmato digitalmente)